



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

87060 MIRTO CROSIA (CS)

Via della Scienza, 26

www.iccrosiamirto.edu.it

Tel. 098342309 Fax 0983485084, mail csic8ar007@istruzione.it, csic8ar007@pec.istruzione.it



pon
2014-2020

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PROT. N. 5799

CROSIA, 12/10/2020

AI RESPONSABILI DI PLESSO
AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI/E
AL DSGA
SITO

=====

OGGETTO: ASSENZE degli alunni e delle alunne dell'IC di CROSIA - Indicazioni per la riammissione alla frequenza delle lezioni come da **Nota ns. Prot. N. del 12/10/2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza**

Al fine di agevolare le procedure per la giustificazione delle assenze degli alunni/e per il corrente anno scolastico, si riferiscono alcune indicazioni per la riammissione alla frequenza delle lezioni.

Nel documento sulla gestione dei focolai di Covid nelle scuole, stilato dall'Iss, le indicazioni sono molto chiare: ***"Il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale, che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid e come disposto da documenti nazionali e regionali"***.

Nel caso, invece, di **sintomatologia non riconducibile con certezza al Covid-19**, il pediatra di libera scelta (o medico di medicina generale) gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico i tempi per il rientro in comunità.

ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Certificato necessario per assenza superiore a tre giorni

Dopo assenza **per malattia** superiore a 3 giorni la riammissione nelle scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del PdF/MMG/Medico curante attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020).

Il rientro a scuola al **quarto giorno** non richiede certificato.

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Certificato necessario per assenza superiore a cinque giorni

Per gli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie, la riammissione a scuola per assenza **per malattia** superiore ai cinque giorni, è consentita previa presentazione di certificazione del PdF/MMG/Medico curante che attesta l'idoneità alla frequenza scolastica (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Il rientro a scuola al **sesto giorno** non richiede certificato

Computo dei sabati e delle domeniche e dei giorni di vacanza

I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia.

Esempio riferito alla primaria e secondaria di I grado che per analogia può essere riportato alla scuola dell'infanzia:

- inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì;
- inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì.

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

Nel caso invece di studente con infezione da Covid accertata, sarà il DDP ad attestare l'avvenuta guarigione per la riammissione a scuola dopo effettuazione di tampone richiesto dal PLS.

//=====//

In un rapporto di stretta collaborazione con i docenti, **così come comunicato nella Nota dell'Azienda Sanitaria provinciale, si fara' ricorso alle autocertificazioni** che le famiglie recapitano alla scuola in un rapporto di interazione e fiducia, assai utile in questo momento critico.

Se l'assenza viene comunicata per malattia ma la durata è inferiore ai periodi previsti per il rilascio di certificazione deve essere utilizzata un'autocertificazione dei genitori (ALL.1)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ASSENZE

Nell'eventualità di assenze programmate e non programmate NON dovute a malattia (es. viaggi, trasferimenti familiari, ecc.), la famiglia potrà inviare una comunicazione preventiva dell'assenza all'indirizzo email csic8ar007@istruzione.it o pec csic8ar007@pec.istruzione.it inserendo in oggetto "giustificazione assenze" indicandone il periodo e si preoccuperà di giustificarne l'assenza sul registro elettronico. In questo caso, l'alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico, **ma semplice dichiarazione (ALL. 1)** a meno che la destinazione del viaggio non comprenda località per le quali sono previste precauzioni particolari.

ASSENZA PER ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO:

la riammissione a scuola è subordinata all'invio per e-mail all'indirizzo csic8ar007@istruzione.it o pec csic8ar007@pec.istruzione.it, inserendo in oggetto "giustificazione assenze", almeno il giorno precedente, della documentazione dalla quale risulti che sono state seguite tutte le procedure disposte dall'Autorità sanitaria competente per l'uscita dall'isolamento.

ASSENZA PER POSITIVITÀ AL SARS-COV-2:

almeno il giorno prima di quello del rientro a scuola, dovrà essere prodotto il certificato medico di "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria e rilasciato dal dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza; tale certificazione va inviata via e-mail all'indirizzo csic8ar007@istruzione.it o pec csic8ar007@pec.istruzione.it, inserendo in oggetto "giustificazione assenze".

Nei casi ove sia richiesto, il docente della prima ora si accerterà dell'avvenuta giustificazione sul R.E., in assenza della quale procederà tempestivamente ad avvisare la Segreteria e/o i genitori.

Non sono riammessi alla frequenza alunni/e senza giustificazione delle assenze con comunicazione immediata ai genitori o tutori legali che dovranno tempestivamente provvedere alla regolarizzazione della procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.